

	CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SPETTROMETRO DI	
	MASSA ACCOPPIATO A GASCROMATOGRAFO - CIG B62B6A93D1 - CUP	
	E89I25000180005	
	TRA	
	L' ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL' EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" , di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-	
	na del dott. Marco Pio Olivieri, nato a [REDACTED]	
	[REDACTED] il [REDACTED] 4, Dirigente Responsabile della U.O. Provve-	
	ditorato, Economato e Vendite, delegata dal Direttore Genera-	
	le a stipulare i contratti;	
	E	
	La società Agilent Technologies Italia Spa di seguito denomi-	
	nata ditta e/o affidataria, con sede legale in Cernusco sul	
	Naviglio (MI), Via P. Gobetti n. 2/C, C.F. e P.IVA	
	12785290151, rappresentata per quest'atto dal/dalla dott. Er-	
	nesto Parolini codice fiscale [REDACTED], nato a [REDACTED]	
	[REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede	
	societaria, firma digitale intestata valida e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 151 del 20.03.2025 è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra so-	
	glia comunitaria per la fornitura di n. 1 spettrometro di	

	massa accoppiato a gascromatografo da destinare al Diparti-	
	mento di Sicurezza Alimentare della Sede di Brescia	
	dell'Izsler;	
	- con determinazione dirigenziale n. 316 del 19.06.2025, pre-	
	so atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione a favore della ditta odierna contraente per	
	un importo complessivo pari ad € 159.346,20 oltre l'Iva;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO	
	Oggetto del presente contratto è l'acquisto di n. 1 spettro-	
	metro di massa accoppiato a gascromatografo da destinare al	
	Dipartimento di Sicurezza Alimentare della Sede di Brescia,	
	per un importo complessivo di € 159.346,20 oltre l'Iva, come	
	di seguito dettagliato:	
	- G7012DA - Pacchetto GC/MS Triplo Quadruplo 7010D Agi-	
	lent, compresa mainframe MS/MS, Sorgente EI e Library	
	NIST (DB);	
	- M5890AA - Software MassHunter per sistemi GC/MS;	

	- G3540A - Sistema GC Agilent 8890 personalizzato;	
	- G3181B - Splitter per microfluidica non spurgato;	
	- G4513A - Iniettore automatico 7693A, inclusi torretta	
	di trasferimento, carosello portacampioni per 16 cam-	
	pioni, base di montaggio e base di stazionamento per	
	CG, siringa da 10uL e bottiglie di solvente;	
	- G4514A - Vassoio 7693 da 150 vial	
	- G2855 - 20530 - Dado interno, raccordo per capillare	
	CFT;	
	- G2855 - 28501 - Ferrula CFT, ferrule in oro Flexi-Metal	
	0,25mm;	
	- CP802510 - FS, Ultimate Plus disatt 0,25 mmx10 m;	
	- 5062-3580 - Ferrule a 2 fori da 1/16' a 0,4 mm;	
	- SYS-GM-7010D - Sistema 7010 a Triplo Quadruplo;	
	- Bios Quatation 2025 - 13521 - 2x Bundle hp Z2 Tower	
	Workstation following Tender requirements e Microsoft	
	Office;	
	- H2620A - Formazione analitica personalizzata on-site	
	(2gg+4gg) .	
	È prevista, inoltre, il possibile acquisto di un secondo	
	spettrometro di massa accoppiato a gascromatografo alle mede-	
	sime condizioni tecniche, contrattuali ed economiche, quale	
	possibile opzione da esercitarsi entro il primo quadrimestre	

	dell'anno successivo a quello in cui si provvederà alla stipula del contratto.	
	Gli elementi che costituiscono l'apparecchiatura oggetto del presente contratto sono dettagliati nell'offerta prodotta dalla ditta e conservata agli atti del fascicolo elettronico della gara tenuto conto delle specifiche caratteristiche espresse dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.	
	L'appalto comprende la fornitura dell'apparecchiatura sopra descritta, che dovrà essere completamente nuova di fabbrica e corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste nei documenti tecnici allegati agli atti di gara.	
	La fornitura comprende altresì:	
	- l'imballo, il trasporto, le spese doganali;	
	- la consegna, lo scarico, l'allocazione presso i laboratori di cui sopra, l'installazione e la messa in funzione ed avviamento, il collaudo, i collegamenti e quant'altro necessario perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alle norme vigenti;	
	- i manuali operativi e di manutenzione per ogni apparecchiatura redatti in lingua italiana o inglese e il corso di addestramento e la formazione del personale;	
	- la garanzia full risk di 24 mesi.	
	Il servizio di garanzia è di tipo Full Risk, comprensivo anche della sostituzione/riparazione di tutte le parti soggette	

	ad usura, le parti di ricambio e quant'altro necessario per	
	il corretto funzionamento dell'apparecchiatura fornita.	
	Il DEC - Direttore dell'esecuzione del presente contratto è	
	la Sig.ra Barbara Angelone.	
	ART. 2 CONSEGNA - INSTALLAZIONE - COLLAUDO E FORMAZIONE	
	La consegna dovrà essere effettuata entro massimi 60 giorni	
	solari e consecutivi dall'invio dell'ordinativo di fornitura.	
	Periodi massimi, rispetto a quelli indicati, per l'esecuzione	
	della fornitura dovranno essere concordati con questa stazio-	
	ne appaltante.	
	Entro massimi 7 giorni solari dalla data della consegna, do-	
	vrà essere effettuato il collaudo.	
	La consegna si intende porto franco presso la sede indicata.	
	Tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico della	
	ditta.	
	La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo avrà	
	valore ai fini della decorrenza della garanzia.	
	In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non	
	conforme" e l'Istituto concederà all'impresa 20 (venti) gior-	
	ni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento delle co-	
	municazioni, per la sostituzione di quanto necessario a ga-	
	rantire l'operatività del sistema.	

	Scaduto inutilmente il suddetto il termine, si provvederà	
	all'applicazione delle penali, fermo restando il risarcimento	
	dei danni subiti.	
	La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori	
	che degli utenti, della perfetta esecuzione della prestazione	
	e della completa rispondenza della strumentazione a quanto	
	prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.	
	La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle di-	
	sposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente	
	contratto, al disciplinare di gara e alle schede tecniche al-	
	legate agli atti di gara, nonché a quanto dichiarato dalla	
	ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche	
	successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità	
	non siano immediatamente riconoscibili.	
	Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico	
	dell'affidatario.	
	Il collaudo implica la certificazione della regolare funzio-	
	nalità e utilizzo delle apparecchiature.	
	La ditta dovrà altresì effettuare un corso di addestramento e	
	formazione del personale presso le strutture interessate se-	
	condo un calendario concordato con il responsabile del Labo-	
	ratorio/Reparto di riferimento secondo quanto specificato	
	nell'offerta presentata in sede di gara.	
	ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI LA GARANZIA E IL COLLAUDO	

	Lo strumento è coperto da garanzia "full risk" comprensiva	
	anche della sostituzione/riparazione di tutte le parti sog-	
	gette ad usura, le parti di ricambio e quant'altro necessario	
	per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura fornita.	
	MANUTENZIONE CORRETTIVA	
	L'o.e. garantisce per tutto il periodo di durata della garan-	
	zia un servizio tecnico di assistenza e manutenzione	
	dell'attrezzatura fornita e/o delle singole componenti, sia	
	per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti	
	all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a	
	dolo. Tutto il materiale necessario all'espletamento della	
	manutenzione è a carico della ditta aggiudicataria. Il tempo	
	di intervento in caso di guasto è di massimo 3 giorni lavora-	
	tivi. Entro i successivi 2 giorni lavorativi dall'inizio	
	dell'intervento è garantita la riparazione parziale della	
	strumentazione (ripristino parziale delle prestazioni in gra-	
	do di garantire la ripresa delle normali attività di labora-	
	torio/reparto). Il ripristino completo delle prestazioni del-	
	lo strumento è assicurato entro i 15 giorni lavorativi	
	dall'inizio dell'intervento.	
	La Ditta dovrà garantire un periodo massimo di fermo macchi-	
	na/annuo non superiore a 10 giorni lavorativi. Viene conside-	
	rato un giorno di fermo macchina un intervallo di fermo pari	

	a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata, valutate tra le	
	8:00 e le 16:00 dei giorni lavorativi.	
	L'o.e. garantisce l'esistenza di un servizio di manutenzione	
	e la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni	
	dalla data di uscita di produzione della macchina. Le even-	
	tuali parti di ricambio dovranno essere originali e nuovi di	
	fabbrica.	
	ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto do-	
	vranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vi-	
	genti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in	
	materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei la-	
	voratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e	
	ss.mm.ii.	
	ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento della fattura e solo ad esito positivo del	
	collaudo. Il riconoscimento degli eventuali interessi richie-	
	sti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme pre-	
	viste in materia.	
	La fattura dovrà riportare l'indicazione del contratto e/o	
	del numero d'ordine di riferimento, gli indirizzi dei desti-	
	natari e l'esatta specifica indicazione della merce consegna-	

	ta. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e del CUP	
	indicati, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su	
	cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o ine-	
	satta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel	
	pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da	
	ogni responsabilità al riguardo.	
	ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o	
	parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto	
	dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407	
	del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della forniture	
	di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente	
	nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione	
	di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla	
	verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari	
	per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno	
	sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto,	
	senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno,	
	con rivalsa sulla cauzione presentata.	

	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cui si fa espresso riferimento.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.	
	ART. 7 - RESPONSABILITA'	
	L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.	
	L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.	
	La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.	

	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende																							
	subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.																							
	81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'in-																							
	tendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto																							
	medesimo.																							
	La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare ser-																							
	vizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta																							
	la durata dell'appalto.																							
	ART. 8 – PENALI																							
	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto																							
	si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,5 per																							
	mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale,																							
	secondo lo schema di seguito riportato:																							
	<table><tr><th>Criterio</th><th>Penale</th></tr><tr><td>Tempistiche di consegna dalla</td><td>Si applica una penale del 0,5</td></tr><tr><td>data di emissione dell'ordine</td><td>% dell'ammontare netto con-</td></tr><tr><td>superiori a 60 gg solari ma</td><td>trattuale per ogni giorno so-</td></tr><tr><td>inferiori a 90 gg solari.</td><td>lare di ritardo</td></tr><tr><td>Tempistiche di consegna dalla</td><td>Si applica una penale del 1,0</td></tr><tr><td>data di emissione dell'ordine</td><td>% dell'ammontare netto con-</td></tr><tr><td>superiori a 90 gg solari ma</td><td>trattuale per ogni giorno so-</td></tr><tr><td>inferiori a 120 gg solari.</td><td>lare di ritardo</td></tr><tr><td>Tempistiche di consegna dalla</td><td>Si applica una penale del 1,5</td></tr><tr><td>data di emissione dell'ordine</td><td>% dell'ammontare netto con-</td></tr></table>	Criterio	Penale	Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 0,5	data di emissione dell'ordine	% dell'ammontare netto con-	superiori a 60 gg solari ma	trattuale per ogni giorno so-	inferiori a 90 gg solari.	lare di ritardo	Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 1,0	data di emissione dell'ordine	% dell'ammontare netto con-	superiori a 90 gg solari ma	trattuale per ogni giorno so-	inferiori a 120 gg solari.	lare di ritardo	Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 1,5	data di emissione dell'ordine	% dell'ammontare netto con-	
Criterio	Penale																							
Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 0,5																							
data di emissione dell'ordine	% dell'ammontare netto con-																							
superiori a 60 gg solari ma	trattuale per ogni giorno so-																							
inferiori a 90 gg solari.	lare di ritardo																							
Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 1,0																							
data di emissione dell'ordine	% dell'ammontare netto con-																							
superiori a 90 gg solari ma	trattuale per ogni giorno so-																							
inferiori a 120 gg solari.	lare di ritardo																							
Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 1,5																							
data di emissione dell'ordine	% dell'ammontare netto con-																							

	superiori a 120 gg solari.	trattuale per ogni giorno so-	
		lare di ritardo	
	Tempistiche di avvio del col-	Si applica una penale del 0,5	
	laudo dalla data di consegna	% dell'ammontare netto con-	
	superiori a 7 gg solari	trattuale per ogni giorno so-	
		lare di ritardo	
	Tempistiche di avvio del col-	Si applica una penale del 1 %	
	laudo dalla data di consegna	dell'ammontare netto contrat-	
	superiori a 14 gg solari	tuale per ogni giorno solare	
		di ritardo	
	Tempo di intervento dalla ri-	Si applica una penale del 0,5	
	chiesta di manutenzione cor-	% dell'ammontare netto con-	
	rettiva durante il periodo di	trattuale per ogni giorno la-	
	garanzia e manutenzione full	vorativo di ritardo	
	risk superiori a 3 gg lavora-		
	tivi, ma inferiore a 5 gg la-		
	vorativi.		
	Tempo di intervento dalla ri-	Si applica una penale del 1%	
	chiesta di manutenzione cor-	dell'ammontare netto contrat-	
	rettiva durante il periodo di	tuale per ogni giorno solare	
	garanzia e manutenzione full	di ritardo	
	risk superiori a 5 gg lavora-		
	tivi		
	Tempo di ripristino completo	Si applica una penale del 0,5	

	delle prestazioni in caso di	% dell'ammontare netto con-	
	manutenzione correttiva du-	trattuale per ogni giorno la-	
	rante il periodo di garanzia	vorativo di ritardo	
	e manutenzione full risk su-		
	periori a 15 gg lavorativi,		
	ma inferiore a 30 gg lavora-		
	tivi		
	Tempo di ripristino completo	Si applica una penale del 1 %	
	delle prestazioni in caso di	dell'ammontare netto contrat-	
	manutenzione correttiva du-	tuale per ogni giorno lavora-	
	rante il periodo di garanzia	tivo di ritardo	
	e manutenzione full risk su-		
	periori a 30 gg lavorativi		
	Periodo di fermo macchina an-	Si applica una penale del 0,5	
	nuo superiore a 10 gg lavora-	% dell'ammontare netto con-	
	tivi, ma inferiore a 20 gg	trattuale per ogni giorno la-	
	lavorativi	vorativo di ritardo	
	Periodo di fermo macchina an-	Si applica una penale del 1 %	
	nuo superiore a 20 gg lavora-	dell'ammontare netto contrat-	
	tivi.	tuale per ogni giorno lavora-	
		tivo di ritardo	
	Le casistiche riportate sul suddetto schema rivestano carat-		
	tere esemplificativo e non esaustivo.		

	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e, pertanto, ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficiente perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.	
	ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-	

	lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa	
	pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i	
	casi le coordinate del conto corrente dovranno essere tra-	
	smesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle per-	
	sone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimen-	
	to del presente contratto è stata costituita in data	
	25.06.2025, a favore dell'Istituto, garanzia mediante fi-	
	deiussione n. 212020/8200/00935786 rilasciata da Intesa San	
	Paolo Spa, fino alla concorrenza di complessivi Euro	
	12.747,70 (euro dodicimilasettecentoquarantasette /70), per la	

	quale è stata prevista la cessazione degli effetti alla data	
	di emissione del certificato di collaudo o del certificato di	
	regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certi-	
	ficato di verifica di conformità o dell'attestazione di rego-	
	lare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi	
	dalla data di ultimazione delle forniture.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso, come accennato <i>supra</i> , che	
	l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione	
	per l'applicazione delle penali.	
	ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiara-	
	zione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle re-	
	sponsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (di-	
	pendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera-	

	zione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 16/12/2024,	
	in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n.	
	165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L.	
	190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la re-	
	pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica	
	Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice	
	di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.	
	62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compa-	
	tibili, ai titolari di contratti di consulenza o collabora-	
	zione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di	
	organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione	
	dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collabo-	
	ratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese	
	fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rap-	
	porti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri	
	fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti de-	
	finiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la	
	violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto	
	del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto	
	dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni	
	patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	

	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comporta-	
	mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.	
	Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che, al comma 3 dell'art. 2, sta-	
	bilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obbli-	
	ghi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di	
	imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzio-	
	ne o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente " -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "At-	
	ti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA DEL-	
	LA PRIVACY	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell'interessato, con particolare rife-	
	rimento alla riservatezza, all'identità personale e al dirit-	
	to alla protezione dei dati personali.	

	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	interessato sono trattati sulla base di uno o più dei seguen-	
	ti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto	
	di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure pre-	
	contrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6.1,	
	lett. b) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo le-	
	gale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario pe motivi di interesse pubblico	
	rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati	
	membri, che deve essere proporzionato alla finalità persegui-	
	ta, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati	
	e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i	
	diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art.	
	9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'interessato verranno trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informa-	
	tici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione	
	del contratto;	

	- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la	
	normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.	
	I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine in-	
	tendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determi-	
	nati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciu-	
	ta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa	
	comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le	
	prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sen-	
	sibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per	
	l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti	
	derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del con-	
	tratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non ve-	
	nissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso	
	alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consen-	
	so nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una	

	comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente in-	
	dicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti in-	
	determinati).	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato og-	
	getto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-	
	cessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in	
	materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	
	guito ad una semplice dichiarazione dell'Istituto, nei se-	
	guenti casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13	
	agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto	
	di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lom-	
	bardia.	

	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	
	ART. 15 - FORO COMPETENTE	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	ART. 16 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.	
	Per l'IZSLER	
	dott. Marco Pio Olivieri	
	per la ditta Agilent Technologies Italia Spa	
	Il legale rappresentante	
	Dott./dott.ssa -----	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta Agilent Technologies Italia Spa come sopra rappre-	
	sentata, dichiara di approvare specificatamente le disposi-	
	zioni di cui agli articoli: 8, 11, 14 e 15 del presente Con-	
	tratto.	
	per la ditta Agilent Technologies Italia Spa	
	Il legale rappresentante	
	Dott./ dott.ssa -----	

[illegible]